LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1899

accertabilità quasi sempre mancherebbero i mezzi idonei ai magistrati.

In secondo luogo, poi, mancherebbe il modo di determinare se, in via di fatto, quel pubblico malcontento, ch'è necessario perchè sorga il reato, esista realmente; e sia tale un malcontento che possa dar luogo ad azione penale. Anche qui versiamo in materia politica; e si troverebbero molte persone ad affermare l'esistenza del malcontento; altre molte invece la negherebbero; ed in tale conflitto di correnti indeterminate, naufragherebbe lo istituto giuridico che oggi si vorrebbe fondare, senza corrispondenza ai buoni principii.

Proporrei pertanto che, soppressa addirittura questa disposizione, sia lasciato campo alla legge comune.

Io non entro, onorevoli colleghi, in ulteriori disamine; riassumo il mio dire, ripetendo il concetto che per me è fondamentale. Credo che noi adempiremmo ad un ufficio buono, e veramente liberale, col far rientrare nella legge tante pratiche e consuetudini di governanti e di magistrati, le quali, perchè appunto fuori della legge, danno luogo all'arbitrio. Credo che in riguardo alla stampa un solo scopo dobbiamo raggiungere: quello di accertare la responsabilità diretta e personale dei rei. Qualunque altro intento ci proponessimo, contraddiremmo a quei principî liberali che dobbiamo volere salvi, perchè costituiscono la ragione stessa della nostra esistenza. Con queste limitazioni, riserve e condizioni io accetto il passaggio alla seconda e lettura.

E poiche la Camera è stata così benevola verso di me, onorandomi di sua attenzione. mi consenta che un'ultima dichiarazione io faccia. Nell'affermare questi concetti, ho creduto di potermi fare organo di quei principii giuridici che la scuola italiana ha sempre affermato, proclamando la indeclinabile necessità di tutelare i diritti statutari, e di non recedere mai in ciò che lo Statuto ha garentito, proclamando anzi la perfettibilità dello Statuto medesimo. Ciò forma il vanto migliore della scuola, come della tribuna italiana. Sono questi principii che, in germe, troviamo affermati, come speculazione dottrinale, presso Romagnosi, ma che splendidamente sono stati ripetuti, nelle loro politiche applicazioni, entro quest' Aula parlamentare, da uomini che si sono chiamati Cavour, Buoncompagni, Rattazzi, Cordova, e più di recente Mancini. A questi principii mi uniformerò; perche rappresentano, più che un convincimento, una fede. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

In omaggio ad essi io mi riserbo piena libertà di esame. In omaggio ad essi, onorevoli colleghi, io non credo che possiamo mantenere più oltre un istituto assurdo, come quello del gerente responsabile; nè che possiamo da un canto lasciare l'impunità ai rei e dall'altro lasciar sussistere un sistema assolutamente ibrido di prevenzioni, che non sono dalle leggi previste. (Interruzioni). Un solo concetto dobbiamo tradurre in atto: quello della garanzia piena, sicura, armonica dei diritti dei cittadini e della società. Torno a dire: questo, più che il mio convincimento, è la mia fede! (Bene! Bravo! — Congratulazioni — Rumori all'estrema sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Onorevoli colleghi, non farò un esame particolareggiato della legge, sottoposta al giudizio della Camera, imperocchè questo è riserbato alla seconda lettura, e mi limiterò semplicemente ad esaminarla dal suo punto di vista complessivo, dal suo significato politico, nei riguardi con le leggi fondamentali dello Stato. Non posso partecipare all'opinione, testè espressa dall'onorevole Majorana, che, cioè, al di fuori del diritto di riunione, le altre questioni che riflettono l'associazione e la stampa, non hanno una diretta attinenza con lo Statuto. Oramai è risaputo e generalmente consentito in tutti i paesi a libero regime, che le costituzioni si integrano con la interpretazione tacita delle libertà consuetudinarie insite alla vita di un paese.

In Italia, per ciò che riguarda l'associazione, è vero che la parola dello Statuto tace, ma che perciò? Il Codice penale Sardo del 1839 proibiva le associazioni. Venuto lo Statuto, il Pinelli, allora presidente del Consiglio, nel silenzio di esso, usando della pienezza dei suoi poteri straordinari, aboliva gli articoli del Codice penale Sardo, relativi alle associazioni.

Il commento, che da tutti i nostri mi gliori giureconsulti fu dato a quella disposizione, è che la lettera dello Statuto tradiva lo spirito dello Statuto stesso e che nell'articolo 32 deve intendersi sostanzialmente